

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Decreto ministeriale - 21/05/1998 , n. 242 - Gazzetta Uff. 23/07/1998 , n.170

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

Decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 170). - Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto. (Omissis).

Art.1

Finalità dei contratti d'insegnamento.

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art.2

Criteri e modalità per la stipula.

1. Per i fini di cui all'articolo 1, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica. I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento.

3. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.

Art.3

Disapplicazione di norme.

1. Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili:

a) gli articoli 25 e 100, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente alla locuzione "professori a contratto".

Utente: TRENTO UNIV. DI

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

